

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2023, n. 1451

Regolamento di modifica del Regolamento Regionale 6 marzo 2017, n. 5 (Disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114). Adozione.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, condivisa dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione che a tal fine sottoscrive la presente proposta deliberativa, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 646 del 16.5.2023 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Regolamento di modifica del Regolamento Regionale del 6 marzo 2017, n. 5 (Disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114) e ha disposto contestualmente la trasmissione del testo alla Commissione consiliare permanente competente per materia per il rilascio del parere obbligatorio non vincolante previsto dall'art. 44 co. 2 dello Statuto regionale, come modificato dall'art. 3 della L.R. 44/2014, con richiesta di procedura abbreviata per le ragioni di urgenza specificate nel medesimo provvedimento.

Con nota prot. n. 8309 dell'8.6.2023 il Consiglio regionale della Puglia- Servizio Assemblea e Assistenza agli Organi- ha comunicato che la II Commissione consiliare permanente, nella seduta del 31.5.2023, ha espresso parere favorevole in ordine alla citata delibera n. 646/2023.

La medesima deliberazione, con pec del 31.5.2023, è stata trasmessa ai soggetti sindacali per la prescritta informazione e non è pervenuta alcuna richiesta di incontro o di chiarimenti.

Valutato che il testo regolamentare adottato è coerente con la logica regolatoria della disciplina dei compensi vigente e con l'attuale assetto organizzativo dell'Avvocatura regionale così come illustrato nella D.G.R. di adozione, n. 20 del 24.1.2017, alla cui parte motiva integralmente si rinvia, occorre procedere all'adozione del Regolamento che compete alla Giunta Regionale in applicazione dell'art. 44, comma 1, della L.R. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. 44/2014, trattandosi di regolamento esecutivo della legge regionale istitutiva dell'Avvocatura n. 18/2006, demandando al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ogni successivo adempimento finalizzato a stabilire la correlazione tra i compensi professionali dei dirigenti legali e la retribuzione di risultato.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione del presente atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo telematico o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 7/03/2022. L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La spesa per i compensi professionali spettanti a norma del Regolamento regionale n. 5/2017, come modificato con il presente atto, agli Avvocati funzionari, agli Avvocati dirigenti di Servizio Legale e all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale è prevista annualmente nel bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'organo politico, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. a) e k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale di:

1. Di adottare il Regolamento per la modifica dell'articolo 6 del Regolamento Regionale 6 marzo 2017, n. 5 (Disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114), allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di demandare al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ogni successivo adempimento finalizzato a stabilire la correlazione tra i compensi professionali dei dirigenti legali e la retribuzione di risultato.
3. Di trasmettere, a cura della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura regionale, il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per opportuna conoscenza ed ai soggetti sindacali.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione per i relativi adempimenti di competenza.
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
6. Di pubblicare il Regolamento di modifica dell'articolo 6 del Regolamento Regionale 6 marzo 2017, n. 5 sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del Dlgs n. 33/2013.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la seguente proposta di deliberazione, dalla stessa predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

L'Avvocato Coordinatore

(Avv. Rossana Lanza)

Il Dirigente della Sezione Personale

(Dott. Nicola Paladino)

Il Presidente della Giunta Regionale

(Dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura e dal Dirigente della Sezione Personale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. Di adottare il Regolamento per la modifica dell'articolo 6 del Regolamento Regionale 6 marzo 2017, n. 5 (Disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114), allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di demandare al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ogni successivo adempimento finalizzato a stabilire la correlazione tra i compensi professionali dei dirigenti legali e la retribuzione di risultato.
3. Di trasmettere, a cura della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura regionale, il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per opportuna conoscenza ed ai soggetti sindacali per la prescritta informazione.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione per i relativi adempimenti di competenza.
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
6. Di pubblicare il Regolamento di modifica dell'articolo 6 del Regolamento Regionale 6 marzo 2017, n. 5 sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del Dlgs n. 33/2013.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

All. 1

Schema di Regolamento di modifica del Regolamento Regionale 6 marzo 2017, n. 5 (Disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114).

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 6 del Regolamento Regionale 6 marzo 2017, n. 5)

1. L'articolo 6 del Regolamento Regionale 6 marzo 2017, n. 5 è sostituito con il seguente:

"Art. 6 (Avvocato Coordinatore e Dirigenti legali)

1. L'Avvocato Coordinatore e i Dirigenti legali partecipano alla ripartizione dei compensi professionali oggetto del presente regolamento per i soli giudizi in cui risultano direttamente officianti della rappresentanza e difesa della Regione Puglia, nella misura e con le modalità stabilite all'articolo 5, nel rispetto dei tetti stabiliti dalla normativa vigente al momento della maturazione del diritto."